

N. 02478/2013REG.PROV.COLL.

N. 05659/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2012, proposto da:
Sar Petroli di Saraceno Giuseppe & C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.
Natale Carbone, Giuseppe Panuccio e Natale Polimeni, con domicilio eletto
presso Natale Carbone in Roma, via Germanico n.172;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Tamoil Italia Spa,
Eni Spa, Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO
CALABRIA n. 00371/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Carbone, Panuccio e Polimeni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 30 dicembre 2009 e depositato (n. 23/10 R.G.) la società Saroil di Errigo Angela, dopo avere premesso di essere attiva nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi e dal 1987 (sia pure con varie denominazioni) gestore degli unici punti di rifornimento di combustibile situati all'interno dell'ambito portuale di Reggio Calabria, impugnava davanti al Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, gli atti con i quali, a seguito di informativa prefettizia interdittiva del 2 ottobre 2009, confermativa di una precedente del 23 giugno 2008, il Prefetto di Reggio Calabria respingeva l'istanza di concessione demaniale di 150,60 mq. per l'installazione di un impianto di distribuzione nazionale defiscalizzato (SIF) in loc. Molo di Ponente del Porto di Reggio Calabria, presentata il 21 marzo – 2 aprile 2007 adottando altre determinazioni di carattere restrittivo. La società assumeva la illegittimità di tali atti per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 490/94 e dell'art. 10 d.p.r. n. 252/98, violazione e falsa applicazione della circ. Min. Interno n. 559/98, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, omessa motivazione, omessa considerazione dei plurimi provvedimenti giurisdizionali favorevoli alla Saroil, carenza del requisito dell'attualità dei fatti su cui era fondata l'informativa.

Si costituiva l'amministrazione che sollevava eccezioni di carattere preliminare e contestava nel merito tutte le censure proposte.

Con successivo ricorso notificato il 13 maggio 2011 e ritualmente depositato (n. 333/11 R.G.), la Società Sar Petroli di Saraceno Giuseppe & C., premesso che con atto pubblico del 7 gennaio 2010 Errigo Angela, socio amministratore della soc. Saroil, aveva ceduto al figlio Saraceno Giuseppe, già socio della medesima società, e alla di lui moglie, Sig.ra Rosita Barillà, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, impugnava davanti al medesimo Tar la nuova informativa antimafia del 6 maggio 2011, nonché gli atti negativi ad essa conseguenti incidenti sull'interesse della società a gestire gli impianti di distribuzione carburanti nel porto di Reggio Calabria, denunciando violazione dell'art. 10 d.p.r. n. 252/98, eccesso di potere per travisamento dei fatti, per errore sui presupposti e per difetto di motivazione.

Si costituiva l'amministrazione dell'Interno, resistendo al gravame.

Si costituiva anche la società Eni S.p.a. la quale proponeva pure ricorso autonomo (n. 356/11 R.G.) avverso i medesimi atti già impugnati da Sar Petroli.

2. Il Tar riuniti i tre ricorsi li respingeva ritenendo che gli elementi prospettati, per quanto oggettivamente significativi, non erano tali da escludere il pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione delle società ricorrenti.

Sottolineava infatti il primo giudice che l'unico elemento temporalmente successivo alla informativa interdittiva del 23 giugno 2008, che non risultava impugnata, era rappresentato dalla revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta nei confronti di Saraceno Francesco, rispettivamente marito di Errigo Angela e padre di Saraceno Giuseppe.

Tale provvedimento di revoca tuttavia non aveva effetto retroattivo ma operava *ex nunc*, esimendo il sopradetto Saraceno Francesco dallo scontare la parte residua della misura in ragione di una sua buona condotta sopravvenuta all'adozione della misura stessa, con l'effetto che rappresentava un elemento non decisivo e tale da

non elidere tutto il quadro indiziario a carico della famiglia Saraceno, cui la Saroil e la Sar Petroli erano riconducibili.

Inoltre osservava il Tar che la circostanza che, in sede d'appello, con il decreto n. 3/06 fosse stata esclusa dalla confisca dei beni del Saraceno la società Saroil, non valeva a cancellare il pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attività imprenditoriale in quanto altri beni immobili riferibili alla famiglia Saraceno erano rimasti oggetto di confisca perché ritenuti provento di attività illecita e ciò costituiva un fatto estremamente rilevante ai fini della controversia, qualificando negativamente la capacità imprenditoriale del gruppo.

Inoltre, se era da escludere l'origine criminale delle risorse economiche della impresa di distribuzione dei carburanti, ciò tuttavia non portava ad escludere il rischio di condizionamento mafioso che dalla Prefettura era stato legittimamente desunto dalla complessiva personalità di Saraceno Francesco, quale emergeva anche dallo stesso decreto n. 3/06 nel quale si delineavano sue condotte e rapporti, alcuni dei quali apparentemente leciti, ma in realtà funzionali a "preservare immacolata" la sua figura imprenditoriale.

Oltre la condanna del 3 aprile 2001 ad anni quattro per associazione a delinquere di stampo mafioso, con sentenza definitiva che gli riconosceva un ruolo attivo di uomo di fiducia dei vertici associativi della cosca De Stefano, nonché i suoi legami di parentela con soggetti pregiudicati o inseriti a pieno titolo nella medesima consorteria mafiosa, doveva considerarsi rilevante "la biografia criminale" del Saraceno, al quale erano stati attribuiti, non compiti marginali o di contorno, ma un ruolo di diretto collegamento con i vertici della cosca, per cui al decorso del tempo non poteva attribuirsi un rilievo particolarmente significativo.

Ulteriore elemento indiziario era rappresentato da una nota della Questura di Reggio Calabria dell'1° agosto 2009, che riferiva di un controllo del Saraceno con soggetto ritenuto dalle forze dell'ordine affiliato alla 'ndrina Romeo – Pelle' e

coinvolto nel traffico di droga. In relazione al fatto che le varie società non facevano più capo direttamente a Saraceno Francesco, ma alla di lui moglie e al figlio, il Tar rilevava che non era il rapporto di parentela ad assumere importanza in sé, quanto la valutazione che il rapporto di parentela potesse condurre a possibili interferenze illecite della criminalità organizzata nella vita societaria, atteso che la società, negli anni, pur mutando veste, aveva mantenuto invariata e compatta la propria fisionomia, dal 1987 (sia pure con varie denominazioni) e la continuità nella gestione.

Conclusivamente il Tar respingeva i ricorsi riuniti compensando le spese dei giudizi.

3. Nell'atto di appello la Sar Petroli di Saraceno Giuseppe deduce la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in quanto sarebbe mancata ogni valutazione e approfondimento in merito alla ingerenza mafiosa da parte del sig. Saraceno Francesco (coniuge convivente della signora Errigo, socio amministratore della Saroil, e padre dell'odierno amministratore della Sar Petroli) nei confronti della società appellante; il sig. Saraceno, infatti, per quanto a suo tempo condannato con sentenza dell'anno 2001 per fatti di mafia risalenti al periodo 1985-1989, aveva espiato la pena, lo stesso aveva avuto la possibilità costituzionalmente garantita di conseguire i benefici della rieducazione, del ripensamento, della riabilitazione mentre la Prefettura non evidenziava alcun elemento idoneo a far ritenere che, dopo la espiazione della condanna subita, il Saraceno avesse continuato le proprie pratiche illecite mantenendo contatti con le cosche mafiose alle quali un tempo apparteneva ingerendosi pericolosamente nell'attività delle imprese appellanti tanto più che queste effettuavano una mera attività di vendita di carburanti per natanti in area portuale, per sua natura non permeabile ad influenze mafiose ed erano sottoposta alla diretta osservazione e controllo della Capitaneria di Porto.

Trarre dai remoti fatti di cui alla condanna penale un giudizio di attuale e grave pericolosità sociale, sarebbe quindi contrario alle norme che sovrintendono al potere interdittivo da parte della Prefettura in capo alla quale vige invece un preciso potere istruttorio di raccogliere dati fattuali dotati di attendibilità e sufficiente attualità.

A ciò doveva aggiungersi, sempre per la parte appellante, che il rapporto di parentela o la frequentazione di elementi malavitosi, in assenza di altre circostanze fattuali non potrebbe costituire da solo un presupposto sufficiente per la emissione di un provvedimento interdittivo.

Risolutivo poi sarebbe il fatto che in capo al Saraceno si erano succeduti nel tempo provvedimenti giurisdizionali di segno positivo.

La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva disposto la revoca del sequestro della società escludendo che la stessa fosse nella disponibilità del Saraceno e fosse assoggettata a metodi mafiosi quanto a nascita e esercizio.

Con il decreto del 30 gennaio 2009 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, aveva revocato la misura di prevenzione disposta nei confronti del Saraceno con il precedente decreto n.38/04 RGMP ritenendo “venuto meno il giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale in capo al preposto”, tra l’altro in relazione “..al suo recesso dall’associazione criminale cui era stato, a suo tempo, ritenuto partecipe”.

Insiste quindi parte appellante chiedendo, anche con la successiva memoria depositata, in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le amministrazioni intime non si sono costituite.

All’udienza di trattazione del 19 aprile 2013 i difensori della società hanno insistito, con ampie argomentazioni, per l’accoglimento dell’appello.

La causa è stata quindi introitata dal Collegio per la decisione.

4. La Sezione non ritiene che l'appello meriti accoglimento.

Al fine di inquadrare nella giusta prospettiva la vicenda deve premettersi che Saraceno Francesco risultava legato da stretti vincoli di parentela con pregiudicati o affiliati ad una nota e pericolosa famiglia mafiosa (si veda al riguardo il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione n.13/06) e che era stato condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. a quattro anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Quanto alla risalenza nel tempo della condanna subita, sulla quale molto ha insistito parte appellante, che ha stigmatizzato reiteratamente la mancanza di elementi di concretezza e di attualità nelle informazioni acquisite nella interdittiva antimafia, deve tenersi conto in primo luogo della personalità complessiva del Saraceno Francesco il quale risultava avere rivestito, non compiti marginali o subalterni, ma un ruolo di primo piano e di diretto collegamento con i vertici della cosca di cui era considerato uomo di fiducia per cui, in relazione alla natura e al tipo di intrecci del fenomeno mafioso in un contesto geografico particolarmente difficile, il semplice decorso del tempo non assume un ruolo significativo e determinante per ritenere risolto ogni collegamento con ambienti malavitosi, tanto più tenuto conto degli strettissimi legami di sangue con soggetti pregiudicati o inseriti nella medesima consorteria mafiosa unitamente ad altre circostanze fattuali in vario modo significative, quali la frequentazione con elementi sospetti, in quanto controllato dalle forze dell'ordine nell'agosto del 2009 con soggetto ritenuto affiliato alla "ndrina" Romeo-Pelle coinvolto nel traffico di droga, la provenienza delle risorse economiche e l'attivismo nelle iniziative imprenditoriali (alcuni beni immobili della famiglia Saraceno erano stati confiscati perché provento di attività illecite).

Occorre inoltre ribadire che la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta nei confronti del medesimo, non aveva effetto retroattivo operando *ex nunc*, esimendo il sopradetto Saraceno Francesco dallo scontare la sola parte residua della misura in ragione della buona condotta sopravvenuta alla adozione della misura stessa. Ma come osservato negli scritti difensivi della difesa della amministrazione in primo grado e nella stessa sentenza appellata, ancora nel 2006 la Corte di Appello di Reggio Calabria qualificava *“..in termini di pregnante attualità il giudizio di pericolosità sociale qualificata del prevenuto il cui temporaneo allontanamento dalle dinamiche criminali della cosa può essere ragionevolmente attribuito alle sue vicissitudini giudiziarie, definite con pronunce definitive solo di recente”*.

In tale contesto, la revoca della misura della prevenzione personale, che poi rappresenta l'unico elemento di novità rispetto alla informativa del 2008 rimasta inoppugnata, non assume un valore risolutivo nella vicenda tanto più che, come già sopra cennato, la Corte di appello, se aveva escluso la confisca della società Saroil in quanto il tipo di attività svolta non richiedeva l'impiego di capitali sospetti né risultavano elementi per desumere che la società fosse sorta grazie alla personalità del Saraceno, aveva mantenuto la confisca per altri beni immobili riferibili alla famiglia del Saraceno e provento di attività illecita per il ruolo imprenditoriale dallo stesso svolto all'interno dell'associazione mafiosa.

Circostanza quest'ultima che, come esattamente osservato dal primo giudice, appare un elemento indiziario significativo in termini di pericolo di ingerenza e condizionamento mafioso di cui necessariamente tenere conto.

Sul fatto, peraltro pacifico in giurisprudenza, che l'elemento parentale non possa da solo essere indice di influenza mafiosa per cui le pregresse responsabilità penali del Saraceno non potevano ricadere sulla moglie e sul figlio, deve osservarsi che dalla documentazione in atti si evince che non si tratta di un rapporto di mera

parentela da parte di soggetti impegnati in attività imprenditoriali non appartenenti o già appartenenti a consorterie criminali, ma di un rapporto continuo di affari in forza del quale la moglie del Saraceno e il di lui figlio non sembra possa escludersi che siano intestatari fittizi di beni del Saraceno; infatti, contrariamente a quanto sostenuto anche nella udienza di trattazione dai difensori dell'appellante e come si evince anche dagli atti giudiziari depositati, l'impresa, pur mutando veste e forma giuridica, ha mantenuto invariata e compatta negli anni la propria fisionomia (ragione sociale, sede legale, partita iva e altro) lasciando trasparire una divergenza tra la intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene che sempre può ritenersi riconducibile al Saraceno, quest'ultimo peraltro coabitante con la moglie e il figlio, nuovi amministratori della società.

Altri beni immobili come sopra rilevato risultavano formalmente intestati alla moglie e al figlio del Saraceno e sia il Tribunale che la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di revoca della confisca dei beni, evidenziavano che gli stessi immobili erano il ricavato di investimenti fatti dal Saraceno con i proventi dell'attività criminale nella cosca mafiosa di appartenenza.

In sintesi la personalità ed i precedenti criminali del Saraceno Francesco, le misure di prevenzione adottate nei suoi confronti, i suoi legami parentali, la vicinanza o il contatto con esponenti di cosche mafiose, i rapporti di affari con i gestori e amministratori della società, uniti da vincoli parentali e con lo stesso coabitanti, la provenienza sospetta di alcuni beni del medesimo da attività illecite, fornivano un supporto motivazionale sufficiente alla base della valutazione del Prefetto in ordine alla oggettivo possibile rischio di infiltrazioni e condizionamenti provenienti dalla criminalità organizzata.

Si ricorda al riguardo che l'informativa antimafia non deve provare l'intervenuta infiltrazione o condizionamento essendo questi, un *quid pluris* non richiesto, ma deve solo dimostrare sufficientemente la sussistenza di elementi dai quali è

deducibile il tentativo o il rischio di ingerenza ancor prima del suo concreto realizzarsi (Cons. Stato, VI 8.6.2009 n.349), elementi connessi dunque a situazioni anche solo potenzialmente pericolose per la vicinanza tra l'impresa sottoposta alla valutazione del Prefetto e soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata, nella prospettiva di massima anticipazione della tutela antimafia propria della normativa di riferimento.

5. In conclusione l'appello non merita accoglimento.

6. Nulla spese attesa la mancata costituzione delle amministrazioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)